

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
C/O Comitato Regionale Campano
UFFICIO GIUDICE SPORTIVO TERRITOR
Via Alessandro Longo n. 46/E
Napoli - 80127 NA - TEL:0813773711

Campionato UNDER 18
Comunicato n. 21/U.18/GST
del 15 aprile 2015

St.Sp. 2014/2015

Omologazione risultati gare del 12/04/2015 - 9° giornata di RITORNO - 1° Fase Gironi
ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE

=====

Girone 1					
1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato	Mete	Arbitro	
LE STREGHE ASD O.N.L.U.S.	-A.P. PARTENOPE RUGBY ASD	26 - 48	(4- 8)	Sig. PANARIELLO R.	
RUGBY CLAN S.MARIA C.V. ASD	-ASD RUGBY NAPOLI AFRAGOLA n. 2	RIPROGR		Sig. PINESSO D.	
AMATORI RUGBY TORRE DEL GRECO-RUGBY IV CIRCOLO BENEVENTO ASD		20 - 39	(3- 7)	Sig. SALIERNO M.	
RUGBY SALERNO ASD	-ASD HAMMERS RUGBY CAMPOBASSO	RIPROGR		Sig.	

C L A S S I F I C A		Girone 1									
Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OBB.
RUGBY IV CIRCOLO BENEVENTO ASD	70	14	14	0	0	117	723	95	628	0	14
AMATORI RUGBY TORRE DEL GRECO ASD	42	11	9	0	2	47	282	162	120	0	11
A.P. PARTENOPE RUGBY ASD	34	14	7	0	7	43	260	352	-92	0	14
ASD RUGBY NAPOLI AFRAGOLA n. 2	28	12	6	0	6	45	283	227	56	4-	12
RUGBY SALERNO ASD	23	11	4	0	7	31	185	204	-19	0	11
RUGBY CLAN S.MARIA C.V. ASD	21	11	5	0	6	30	207	241	-34	4-	11
ASD HAMMERS RUGBY CAMPOBASSO	20	10	3	0	7	37	242	311	-69	0	10
LE STREGHE ASD O.N.L.U.S.	3-	13	0	0	13	12	82	672	-590	4-	13

SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE

AMMONIZIONI - 2° Cartellino Giallo

- **MAIO YURY**, della LE STREGHE ASD O.N.L.U.S., espulso temporaneamente al 19° del 1° tempo

DELIBERA GARA: RUGBY CLAN S. MARIA C.V. - ASD RUGBY NAPOLI AFRAGOLA N. 2

Il Giudice Sportivo,

visto il referto arbitrale del Sig. Pinesso D.,

rilevato che dallo stesso risulta che la gara in oggetto non si è disputata per il mancato arrivo della società AMATORI NAPOLI AFRAGOLA n. 2;

visionata la documentazione della Questura di Napoli dalla quale si evince il guasto meccanico all'autobus turistico sul quale viaggiavano gli atleti della società ASD RUGBY NAPOLI AFRAGOLA n. 2 per disputare la gara in oggetto;

rilevato quindi che la situazione sopra esposta integra il concetto di causa di forza maggiore, in conformità della giurisprudenza costante in materia, secondo cui l'eccezionalità dell'evento impeditivo non può essere previsto o comunque evitato, unitamente alla prova rigorosa della sua oggettiva sussistenza;

visto l'art. 25 2° comma del Regolamento Attività Sportiva, **rimette** gli atti alla Commissione Organizzatrice gare per la riprogrammazione della gara in oggetto.

Il Segretario
(Sig. Leonardo Cerino)

Il Giudice Sportivo
(Avv. Paolo Grandoni)
(Avv. Sergio Grandoni)